



Il Ministro dell'Interno

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

con

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito

con

Il Ministro per gli Affari Europei, il P.N.R.P. e le Politiche di Coesione

e con

Il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTO l’articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, il Fondo di solidarietà comunale;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”;

VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 494, della citata legge n. 213 del 2023, il quale ha modificato l’articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, rimodulando la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà comunale di cui all’articolo 1, comma 380-ter, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

VISTO l’articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, secondo il quale la dotazione del Fondo di solidarietà comunale, al netto dell'eventuale quota dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, è stabilita in euro 6.760.590.365 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, in euro 7.980.590.365 per l'anno 2029, in euro 7.908.608.365 per l'anno 2030 e in euro 8.672.531.365 annui a decorrere dall'anno 2031, di cui 2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza dei comuni, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, eventualmente variata della quota derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso;

VISTO l’articolo 1, comma 496, della menzionata legge n. 213 del 2023, il quale, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 14 aprile 2023, per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti



Il Ministro dell'Interno

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

con

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito

con

Il Ministro per gli Affari Europei, il P.N.R.P. e le Politiche di Coesione

e con

Il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità

della persona, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi con una dotazione pari a euro 858.923.000 per l'anno 2025, a euro 1.069.923.000 per l'anno 2026, a euro 1.808.923.000 per l'anno 2027, a euro 1.876.923.000 per l'anno 2028, a euro 725.923.000 per l'anno 2029 e a euro 763.923.000 per l'anno 2030;

VISTA, in particolare, la lettera b) del citato comma 496 la quale prevede, ai primi cinque periodi, rispettivamente:

- che il Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi è destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025, quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
- che il livello minimo da garantire è definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato;
- che, in considerazione delle risorse ivi previste, i comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali;
- l'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, è fissato con il decreto di cui al sesto periodo, della stessa lettera b), dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati e tenendo conto di una soglia



Il Ministro dell'Interno

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

con

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito

con

Il Ministro per gli Affari Europei, il P.N.R.R. e le Politiche di Coesione

e con

Il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità

massima del 28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni;

- che l'obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato;

CONSIDERATO che il sesto periodo della medesima lettera b) stabilisce che il contributo di cui al menzionato primo periodo è ripartito entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro per gli affari europei, il Sud , le politiche di coesione e il PNRR (ora Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione) e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione “Asili nido” approvati dalla stessa Commissione;

CONSIDERATO, inoltre, che il settimo periodo della ripetuta lettera b) prevede che con il citato decreto interministeriale sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire, per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate, nonché le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse;

PRESO ATTO che i successivi due periodi della predetta lettera b) stabiliscono che i comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia, utilizzando le risorse di cui alla lettera in narrativa e nei limiti delle stesse e che si applica l'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;



Il Ministro dell'Interno

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

con

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito

con

Il Ministro per gli Affari Europei, il P.N.R.P. e le Politiche di Coesione

e con

Il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità

VISTI i commi da 498 a 501 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023, i quali prevedono, rispettivamente:

- che nel caso in cui, a seguito del monitoraggio di cui alla lettera b), del medesimo articolo 1, comma 496, della legge n. 213 del 2023, risulti il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, entro trenta giorni dalla presa visione delle certificazioni per gli esercizi 2023 e successivi, la società Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa invita l'ente ad adempiere o a giustificare le motivazioni del mancato raggiungimento dell'obiettivo entro e non oltre i trenta giorni successivi. Qualora, decorsi inutilmente i trenta giorni, perduri l'inadempimento, la società Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa trasmette specifica comunicazione al Ministero dell'interno che provvede con proprio decreto al commissariamento dell'ente o al recupero delle somme, nel caso in cui il comune certifichi l'assenza di utenti potenziali nell'anno di riferimento;

- che entro i trenta giorni successivi alla comunicazione della società Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa, il Ministero dell'interno provvede alla nomina di un commissario che è individuato nel sindaco pro tempore del comune inadempiente; il commissario è nominato a titolo gratuito e deve provvedere all'invio della certificazione negli ulteriori trenta giorni e, nel caso in cui non sia stato raggiunto l'obiettivo di servizio assegnato, ad attivarsi affinché l'obiettivo di servizio assegnato o il LEP sia garantito. Nel caso in cui perduri l'inadempimento da parte dell'ente, il Ministero dell'interno nomina con successivo decreto un commissario su designazione del prefetto;

- che le somme di cui al comma 498 restano nella disponibilità di ciascun comune beneficiario per essere destinate alle medesime finalità originarie; nel caso in cui il comune certifichi l'assenza di utenti potenziali, le risorse sono recuperate in favore del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre



Il Ministro dell'Interno

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

con

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito

con

Il Ministro per gli Affari Europei, il P.N.R.R. e le Politiche di Coesione

e con

Il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità

2012, n. 228, per essere riassegnate al Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi di cui al comma 496 del presente articolo;

- con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di attuazione dei commi da 498 a 500;

PRESO ATTO che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, è operativa la fusione per incorporazione della società Soluzioni per il sistema economico - Sose S.p.a. nella società Sogei – Società generale d'informatica S.p.a., ai sensi dell'articolo 18-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;

VISTO il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 6 giugno 2024, con il quale sono state disciplinate le richiamate modalità di attuazione della procedura prevista dai commi da 498 a 500 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

VISTA la proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard trasfusa nella Nota metodologica recante "Obiettivi di servizio asili nido e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per il 2025", approvata nella seduta del 14 novembre 2024;

VISTA, la proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard trasfusa nella delibera con la quale sono state approvate le modifiche alla menzionata Nota metodologica del 14 novembre 2024 recante "Obiettivi di servizio asili nido e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per il 2025", approvata nella seduta del 16 dicembre 2024;



Il Ministro dell'Interno

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

con

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito

con

Il Ministro per gli Affari Europei, il P.N.R.R. e le Politiche di Coesione

e con

Il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità

VISTA l'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali nella seduta del 18 dicembre 2024;

DECRETA

Articolo 1

(Obiettivi di servizio e riparto del contributo di cui all'articolo 1, comma 496, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per l'anno 2025)

1. Per l'annualità 2025, il contributo di cui all'articolo 1, comma 496, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, , pari a 300 milioni di euro, destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna è ripartito sulla base dei criteri e delle modalità esplicitate nella Nota metodologica recante "Obiettivi di servizio asili nido e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per il 2025" approvata nella seduta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard del 16 dicembre 2024, che unita al presente decreto ne costituisce parte integrante e sostanziale, ed è attribuito a ciascun comune negli importi indicati nella colonna "Maggiori risorse per il 2025" dell'allegato ""Utenti e risorse aggiuntive" alla predetta Nota metodologica.
2. In considerazione del contributo di cui al comma 1, ciascun comune beneficiario è tenuto ad assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di servizio assegnato per l'anno 2025 in termini di utenti aggiuntivi per i servizi educativi per l'infanzia, come riportato nella colonna "Utenti aggiuntivi 2025 - Numero" del citato allegato alla Nota metodologica.
3. I comuni sono tenuti a destinare le risorse finalizzate al potenziamento dei servizi educativi per l'infanzia di cui al comma 2.



Il Ministro dell'Interno

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

con

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito

con

Il Ministro per gli Affari Europei, il P.N.R.P. e le Politiche di Coesione

e con

Il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità

Articolo 2

(Monitoraggio e rendicontazione)

1. Tutti i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna beneficiari delle risorse di cui alla ripetuta lettera b), dell'articolo 1, comma 496, della legge n. 213 del 2023 sono sottoposti a monitoraggio e certificano il raggiungimento dell'obiettivo di servizio attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio e rendicontazione.
2. La scheda di monitoraggio e rendicontazione, corredata delle istruzioni relative alla compilazione, è pubblicata entro il 31 luglio 2025, a cura della Commissione tecnica per i fabbisogni standard.
3. I comuni non beneficiari delle risorse di cui alla ripetuta lettera b) sono tenuti a compilare la scheda di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 1 limitatamente alle parti relative al monitoraggio del servizio sul territorio.
4. La scheda di monitoraggio e rendicontazione è allegata al rendiconto annuale dell'ente e i comuni sono tenuti a trasmetterla a Sogei – Società generale d'informatica S.p.a. entro il 31 maggio 2026, in modalità esclusivamente telematica.

Articolo 3

(Esiti del monitoraggio)

1. Nel caso in cui, a seguito del monitoraggio di cui all'articolo 2 risulti il mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio si applica la disciplina di cui al decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 6 giugno 2024, salvo nel caso in cui l'obiettivo risulti non raggiunto per una frazione decimale di utenze che, in termini di risorse non rendicontate, corrisponde ad un ammontare inferiore a 1.000 euro.



Il Ministro dell'Interno

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

con

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito

con

Il Ministro per gli Affari Europei, il P.N.R.R. e le Politiche di Coesione

e con

Il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e della pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2025

Il Ministro dell'interno

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Il Ministro dell'istruzione e del merito

Il Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione

Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità